

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5044 del 21/09/2017
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208 ; D.LGS N. 209/2003 E SMI ; LR 13/2015 - SOCCORSO STRADALE ANGELA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RUSSI, VIA MONALDINA N. 7 ; AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN NUOVO CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO IN COMUNE DI RUSSI, VIA DEI MESTIERI, CON VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5223 del 21/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

D.LGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208 – D.LGS N. 209/2003 E SMI – LR 13/2015 - **SOCCORSO STRADALE ANGELA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RUSSI, VIA MONALDINA N. 7 – **AUTORIZZAZIONE UNICA** ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN NUOVO **CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO** IN COMUNE DI RUSSI, VIA DEI MESTIERI, CON VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE.

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti e particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per nuovi impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi in materia di gestione dei rifiuti;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata in data 12/01/2017 (ns. PGRA/2017/355, PGRA/2017/357, PGRA/2017/358) dalla Ditta **Soccorso Stradale Angela** (P.IVA 01457720397), con sede legale in Comune di Russi, Via Monaldina n. 7 (Pratica Arpae 2419/2017), per il rilascio di **Autorizzazione Unica**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla realizzazione e alla gestione di un nuovo **centro di raccolta di veicoli fuori uso** ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e smi in Comune di Russi, Via dei Mestieri, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- ✓ titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire);
- ✓ nulla osta sull'impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995;
- ✓ autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

con proposta di variante allo strumento urbanistico comunale (PRG95 del Comune di Russi);

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per la pratica Arpae 2419/2017, emerge che:

- ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, restano ferme le disposizioni speciali nazionali e comunitarie per la gestione di particolari categorie di rifiuti, tra cui i veicoli fuori uso;
- le norme speciali di settore che disciplinano la materia sono:

- ✓ *Decreto Legislativo n. 209 del 24/06/2003* recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;2
- ✓ *Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 2 febbraio 2004* contenente primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs n. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso;
- l'approvazione, ai sensi dell'art. 208, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, "*sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*";
- si tratta di un nuovo impianto di trattamento finalizzato al recupero (R4) di rifiuti speciali anche pericolosi, costituiti da *veicoli fuori uso* (identificati con codici EER 160104* e 160106), mediante operazioni di *messa in sicurezza e demolizione*, riconducibile pertanto alla fattispecie di "*centro di raccolta*" di cui al D.Lgs n. 209/2003 e smi, comprese operazioni di stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti anche pericolosi prodotti nell'esercizio dell'attività. Anche la prevista messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso al centro di raccolta non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento nell'impianto stesso;
- l'area interessata dall'impianto in progetto è collocata in Comune di Russi, Via dei Mestieri, a Nord dell'esistente area artigianale denominata "*Monaldina Artigianale*" frontistante la SP 253, su un'area di 10.000 m², censita al Catasto Terreni del comune di Russi al foglio 50, mappale 363, attualmente destinata dal vigente PRG95 del Comune di Russi a Zona E1: agricola normale;
- l'istanza di AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 12/01/2017, per cui si provvedeva a darne notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ns. PGRA/2017/548 del 17/01/2017;
- è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:
 - ✓ si riuniva in data 13/02/2017, a seguito della convocazione inoltrata con nota ns. PGRA/2017/548 del 17/01/2017 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento. Nell'ambito della seduta, il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna esprimeva definitivamente il proprio parere, ribadendo la valutazione positiva del progetto con prescrizioni ai fini della prevenzione incendi di cui alla nota Prot. n. 14384 del 01/12/2016 già acquisita agli atti con l'istanza di AU.
Oltre a copia cartacea della relazione geologica mancante nella documentazione presentata in formato elettronico a corredo dell'istanza di AU, in sede di conferenza dei servizi il proponente forniva sotto forma di relazione cartacea alcuni chiarimenti sul trattamento delle acque reflue di dilavamento dell'impianto in progetto.
Veniva altresì chiarito che il recapito degli scarichi idrici dell'impianto (acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche) è una condotta pubblica con scarico finale in acque superficiali, soggetti pertanto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi di competenza comunale. Il Comune di Russi, chiamato ad esprimersi su tutti gli aspetti di competenza, si esprimeva favorevolmente anche in qualità di soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi idrici da ricomprendere nell'AU, demandando per gli aspetti prescrittivi alle valutazioni tecniche di ARPAE – ST di Ravenna partecipante alla seduta.
La Conferenza dei Servizi si concludeva con l'unanime assenso di tutti i partecipanti;
 - ✓ in data 14/02/2017 (ns. PGRA/2017/2056) la Provincia di Ravenna – Servizio Programmazione Territoriale manifestava la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, riscontrando al contempo che con riferimento alla verifica di conformità alla Tavola 4 del vigente *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)*, l'area interessata dall'impianto in progetto non ricade in zona non idonea alla localizzazione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti;
Evidenziava altresì che la Provincia di Ravenna non ha ancora provveduto all'adeguamento della Tavola 4 del PTCP, così come disposto dall'art. 24 delle NTA del *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)*;
 - ✓ risultavano necessarie richieste istruttorie inoltrate da questa SAC al proponente e al Comune di Russi con nota ns. PGRA/2017/4005 del 22/03/2017;
 - ✓ in data 03/05/2017 (ns. PGRA/2017/6176) con le proprie risposte istruttorie, il Comune di Russi ribadiva il parere favorevole al rilascio dell'AU alle condizioni già espresse in sede di Conferenza dei Servizi;

- ✓ acclarato che, nel caso di specie, la Regione non ha competenze ad esprimere parere sulla conformità con la pianificazione regionale ai sensi dell'art. 14, comma 1 della LR n. 25/2016 (ns. PGRA/2017/3600 del 13/03/2017);
 - ✓ risulta in corso l'attivazione da parte della Provincia di Ravenna della variante alla Tavola 4 del PTCP in recepimento al *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti* (PRGR) approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 (ns. PGRA/2017/4658 del 04/04/2017);
 - ✓ ravvisata la necessità di approfondimenti istruttori in materia urbanistica, si è anche svolto in data 24/05/2017 un confronto tecnico con la Provincia di Ravenna – Servizio Programmazione Territoriale e il Comune di Russi, promosso da questa Struttura ARPAE con nota ns. PGRA/2017/5740;
 - ✓ in tema di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti, ad oggi non emergono elementi di contrasto con il vigente PTCP della Provincia di Ravenna;
 - ✓ in data 24/07/2017 (ns. PGRA/2017/10153) venivano forniti dal proponente gli elementi integrativi richiesti;
 - ✓ che, in particolare, con riferimento alla Tavola 4 del PTCP "Zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti", ad oggi non emergono elementi di contrasto con il vigente PTCP della Provincia di Ravenna in quanto:
 - il procedimento di variante di cui alla nota della Provincia di Ravenna PGRA 4658/2017 risulta ad oggi in fase istruttoria non essendo intervenuta l'adozione di alcun documento;
 - ✓ il tecnico della Ditta istante Arch. Riccardo Fusari, nell'ambito delle integrazioni inviate con nota PGRA 10153/2017, confermava che l'area oggetto di intervento risulta "*area bianca cioè, attualmente, per gli strumenti urbanistici vigenti, non soggetta ad alcun vincolo*";
 - ✓ a seguito di verifiche d'ufficio, così come emerge altresì dalle note di codesta Provincia PGRA n. 2056/2017 e 4658/2017, l'area risulta "bianca" in quanto non ricadente tra le Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti" (urbani, speciali e speciali pericolosi);
 - al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi venivano altresì acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
 - ✓ parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica (ns. PGRA/2017/2059 del 15/02/2017);
 - ✓ parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso dal Comune di Russi – Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente (ns. PGRA/2017/3215 del 03/03/2017);
 - ✓ parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio del Permesso di Costruire espresso dal Comune di Russi – Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente (ns. PGRA/2017/12363 del 14/09/2017);
- In data 07/03/2017 veniva altresì acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PGRA/2017/3250), a riscontro della richieste di supporto tecnico avanzate da questa SAC con note ns. PGRA/2017/551 e ns. PGRA/2017/1840;
- la proposta di variante allo strumento urbanistico comunale, da formarsi nell'ambito del procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prevede la trasformazione della suddetta area a zona destinata esclusivamente all'impianto oggetto della presente AU, per cui nulla osta da parte del Comune di Russi come dichiarato preventivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 05/09/2017;
 - in data 14/09/2017 risultano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - in data 07/02/2017 veniva rilasciata la comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1) del D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno (ns. PGRA/2017/1781);
 - risulta verificato il pagamento a favore di Arpae in data 24/11/2016 delle dovute spese istruttorie ai fini del rilascio dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rilascio dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per la realizzazione e la gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso in oggetto, con variante allo strumento urbanistico comunale;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio del centro di raccolta per la messa in sicurezza e la demolizione di veicoli fuori uso oggetto della presente AU è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati rilevabili nella documentazione allegata all'istanza di rilascio dell'AU e precisamente:

- potenzialità complessiva dell'impianto: 350 t
- superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi: 7.232 m²
- calcolo importo garanzia finanziaria: 350 t/anno x 10,00 €/t + 7.232 m² x 30,00 €/t = 220.460,00 €

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione dell'istruttoria per il rilascio dell'AU, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Silvia Berardi, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Ditta **Soccorso Stradale Angela** (P.IVA 01457720397), con sede legale in Comune di Russi, Via Monaldina n. 7, l'Autorizzazione Unica (AU) per la realizzazione e la gestione di un nuovo centro di raccolta di veicoli fuori uso ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e smi in Comune di Russi, Via dei Mestieri, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito indicate;
2. Di approvare pertanto la variante allo strumento urbanistico comunale (PRG95 del Comune di Russi) proposta, per cui l'area sita lungo la via dei Mestieri, a Nord dell'esistente area artigianale denominata "*Monaldina Artigianale*" frontistante la SP 253, di estensione pari a 10.000 m², censita al Catasto Terreni del comune di Russi al foglio 50, mappale 363, da Zona E1: agricola normale diviene zona destinata esclusivamente all'impianto oggetto della presente AU;
3. Di dare atto che, ai fini della realizzazione dell'impianto, la presente AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi sostituisce ad ogni effetto il permesso di costruire comunale, per cui il soggetto che realizza le opere è tenuto al rispetto delle specifiche condizioni stabilite al successivo punto 4. (comprese le procedure conseguenti rapportandosi direttamente con i competenti uffici del Comune di Russi) e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;
4. Di autorizzare la realizzazione delle opere in conformità agli impegni di progetto, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

Permesso di costruire

- 4.a) ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 recante norme per la riduzione del rischio sismico, i lavori edilizi previsti dal titolo abilitativo non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica e/o di aver provveduto al deposito, in duplice copia, della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 65 del DPR n. 380/2001, ove previsto dall'art. 11 della predetta LR;

- 4.b) il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio;
- 4.c) la data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata allo Sportello Unico del Comune di Russi, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori;
- 4.d) la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire e all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite;
- 4.e) il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita;
- 4.f) i diritti di terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dei lavori;
- 4.g) deve essere versato al Comune di Russi il contributo di costruzione di € 12.061,79 da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dal rilascio della presente AU o, in caso di rateizzazione, con gli importi descritti nel *Modello B* allegato, nel modo seguente:
- I° rata entro e non oltre 60 giorni dal rilascio della presente AU;
 - II° rata dovrà essere pagata entro 12 mesi dal rilascio della presente AU;
 - III° rata dovrà essere pagata entro 24 mesi dal rilascio della presente AU;
- in tal caso occorre predisporre fidejussione Bancaria o Assicurativa di € 8.443,25 a garanzia del pagamento delle successive rate del contributo di costruzione, già maggiorato del 40%, ai sensi dell'art. 42, lett. c) del DPR n. 380/2001.
- Il ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione di cui agli artt. 30, 31, 32 della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15, comporta l'aumento del contributo in misura pari:
- i. al 10% qualora il versamento di ogni singola rata sia effettuato nei successivi 120 giorni;
 - ii. al 20% quando, superato il termine di cui al punto i.), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;
 - iii. al 40% quando, superato il termine di cui al punto ii.), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.
- Decorso inutilmente il termine dei 240 giorni, di ogni singola rata, si provvederà alla riscossione di tale importo dalla fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione Bancaria o Assicurativa dovrà avere validità un anno e tacitamente rinnovabile fino alla lettera di svincolo rilasciato dal Comune.
- Si rende noto che non verrà inviato nessun avviso delle scadenze.
- Ad avvenuto pagamento di ogni singolo rateo, a seguito della richiesta del titolare, si autorizzerà la riduzione proporzionale della garanzia fideiussoria.
- Qualora i lavori terminino prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle rate, il restante ammontare del contributo di costruzione dovrà essere versato prima della presentazione della richiesta di fine lavori;
- 4.h) le eventuali varianti in corso d'opera sono assoggettate a quanto previsto dall'art. 22 della LR n. 15/2013;
- 4.i) il cantiere di lavoro deve essere organizzato nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, in particolare deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione dell'opera da realizzare, degli estremi del titolo abilitativo, dei nominativi del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, del responsabile del cantiere e degli installatori, completi dei relativi indirizzi;
- 4.j) per l'eventuale occupazione di suolo pubblico deve essere richiesta apposita autorizzazione all'Ufficio di Polizia Municipale. Le aree così occupate, a lavoro ultimato o qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese, dovranno risultare nelle condizioni dell'originario stato di fatto;

- 4.k) il titolare del Permesso di Costruire, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme, delle leggi e dei regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti;
- 4.l) entro 15 giorni dalla effettiva ultimazione delle opere, e comunque entro il termine di validità del titolo abilitativo originario, occorre trasmettere la comunicazione di fine lavori corredata dalla domanda di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e di Agibilità come previsto dall'art.23 della LR n. 15/2013;
- 4.m) il ritardo o la mancata presentazione della domanda di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e di Agibilità, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 della LR n. 15/2013;
- 4.n) l'inosservanza del progetto rilasciato comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica ed edilizia;
- 4.o) l'avente titolo è tenuto a richiedere tempestivamente la volturazione della presente qualora avvenissero cambiamenti della titolarità e dell'effettiva disponibilità dell'area, nel periodo intercorrente fra la data del rilascio del Permesso di Costruire e la richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità;
- 4.p) è abilitata esclusivamente l'esecuzione di quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati in qualità di nuove opere e non costituisce pertanto sanatoria di preesistenze non autorizzate con le modalità di legge, anche se rappresentate negli elaborati grafici allegati e non esime il titolare dal munirsi di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc., se necessari, da rilasciarsi da parte di altri Enti o Amministrazioni;
- 4.q) l'inizio lavori è subordinato alla sottoscrizione di specifico atto convenzionale con il Comune di Russi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Il medesimo atto di accordo tra le parti dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto entro e non oltre 180 giorni dal rilascio della presente AU;

Prevenzione incendi

- 4.r) deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore;
- 4.s) deve essere rispettato quanto prescritto al punto 7.1 del DM 01/07/2014 (estintori), in particolare anche il settore deposito carcasse deve essere protetto con un estintore di capacità estinguente AB1C. Sempre con riferimento al DM 01/07/2014, l'attività deve essere dotata di un pulsante generale di sgancio dell'energia elettrica ubicato all'esterno, in posizione segnalata e raggiungibile;
- 4.t) qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR n. 151/2011;
- 4.u) a lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata al Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Ravenna, con le procedure di cui al DPR n. 151/2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal DM 07/08/2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:
 - Resistenza al fuoco e reazione al fuoco
 - ✓ Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) a firma di professionista antincendio (*mod.PIN 2.2 – 2012_CERT-REI*), con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione di tali prodotti;
 - ✓ Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (*mod.PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.*), con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione di tali prodotti;
 - Porte REI
 - ✓ Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio

(*mod.PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.*), con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione di tali prodotti;

➤ **Impianti**

- ✓ Dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del DM 22 gennaio 2008, n. 37 per i sottoriportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a) dell'Allegato II al DM 7 agosto 2012, che ricadono nel campo di applicazione del DM n. 37/2008 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto):
 - impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;
 - impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente);
 - impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
 - impianti di protezione antincendio;
 - ✓ Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "*mod.PIN 2.5 – 2014_CERT.IMP.*" a firma di professionista antincendio:
 - impianto di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;
 - impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione (ventilazione/aerazione dei locali);
 - impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione (ventilazione/aerazione dei locali);
 - impianto di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali;
 - impianto di estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico o manuale;
 - impianto di controllo del fumo e del calore;
 - impianto di rivelazione di fumo, calore, gas e incendio;
 - impianto di segnalazione allarme antincendio;
 - ✓ Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37), resa sul modello "*mod.PIN 2.4 – 2012_DICH.IMP.*";
5. Di vincolare l'esercizio dell'impianto al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti impartite nell'**Allegato A)** alla presente AU;
6. Di precisare che, ai fini della gestione dell'impianto, è altresì autorizzato lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per cui il gestore è tenuto a rispettare le specifiche condizioni e prescrizioni impartite nell'**Allegato B)** alla presente AU;
7. Di stabilire che **prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto**, il gestore è tenuto a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale – Via Po, 40139 Bologna), pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, una garanzia finanziaria per un importo pari a **220.460,00 €** secondo le seguenti modalità:
- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

Tale garanzia finanziaria potrà essere svincolata da questa Agenzia in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'impianto.

L'efficacia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria da parte di questa SAC.

Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE – SAC di Ravenna non potranno pertanto essere svolte operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti oggetto della presente AU.

Presso l'impianto, unitamente all'AU, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

8. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
9. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
10. Di stabilire che eventuali modifiche da apportare all'impianto oggetto della presente AU devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare, costituiscono modifica sostanziale:
 - eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio per cui l'impianto non risulta più conforme all'autorizzazione rilasciata;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi idrici oggetto dell'autorizzazione;
11. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
12. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente AU alla Ditta interessata, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

Modello B relativo al contributo di costruzione

RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE MODELLO B

POS. Aut. Unica ex 208 PROT. 165/2017
 DITTA: SOCCORSO STRADALE ANGELA DI TROMBINI ANGELA
 LAVORI: NUOVA COSTRUZIONE CAPANNONE
 UBICAZIONE: VIA DEI MESTIERI – GODO

- Vista la Delibera di C.C. n. 21 del 24/04/2012
 - Vista la Delibera di C.C. n. 64 del 12/06/2003 aggiornamento procedure a seguito delle L.R. 31/2002;
 - Vista la L.R. del 26/11/2002 n. 31;
 Oneri 2017

RIASSUNTIVO DEI TOTALI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

U1 € 10.209,43
 U2 € 1.852,36
 C.C. € 0,00
 TOTALE € 12.061,79
 FIDEJUSSIONE DI € 8.443,25

IMPORTO	1° RATA	2° RATA	3° RATA
< 50.000 €	DA VERSARE AL RITIRO DEL PUC O ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA	DA VERSARE ENTRO 12 MESI DAL RILASCIO DEL PUC O DALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA	DA VERSARE ENTRO 24 MESI DAL RILASCIO DEL PUC O DALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA
U1	€ 5.104,72	€ 2.552,36	€ 2.552,36
U2	€ 926,18	€ 463,09	€ 463,09
C.C.		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 6.030,89	€ 3.015,45	€ 3.015,45
VERSAMENTO DEL			
QUIETANZA N.			
L'ADDETTO			

Qualora i lavori terminino prima dei 24 mesi suddetti, il restante ammontare del contributo dovrà essere versato prima della presentazione della richiesta di fine lavori. A garanzia del pagamento, dovrà essere predisposta fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Ad avvenuto pagamento del singolo rateo il Comune di Russi autorizzerà la riduzione proporzionale della garanzia fidejussoria o della polizza bancaria. In caso del ritardo del pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 della L.R. 23/2004. Eventuali concessioni di proroghe di inizio e fine lavori non daranno luogo ad alcuna proroga delle scadenze dei ratei. Alla scadenza di ogni singola rata non verrà inviata nessuna comunicazione.

Versare il contributo di costruzione presso la Tesoreria Comunale - CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A. anche tramite bonifico bancario IBAN: IT82 P 06270 13199 T20990000901- CAUSALE ONERI CONCESSORI COD. 4250

GESTIONE DEI RIFIUTI
(art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi)

L'esercizio dell'attività di gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003 e smi è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. I rifiuti speciali anche pericolosi ammessi alle operazioni di messa in riserva (**R13**) e trattamento (**R4**) nel centro sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione rifiuti
16 01 04*	Veicoli fuori uso
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose

Per tali tipologie di rifiuti in ingresso al centro, la potenzialità massima annua di trattamento (R4) dell'impianto è fissata complessivamente in **350 tonnellate/anno**, con capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) complessivamente pari a 500 tonnellate (di cui 350 tonnellate di rifiuti pericolosi e 150 tonnellate di rifiuti non pericolosi).

La messa in riserva (R13) dei veicoli fuori uso in ingresso al centro non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al recupero (R4) nell'impianto stesso.

2. I rifiuti costituiti dai veicoli fuori uso conferiti da terzi sono detenuti in stoccaggio e sottoposti al trattamento mediante operazioni di messa in sicurezza e demolizione, con selezione e cernita manuale per la separazione di frazioni da avviare a recupero. Le operazioni di trattamento (messa in sicurezza e demolizione) dei veicoli fuori uso devono essere svolte in conformità alle pertinenti prescrizioni di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 209/2003 e smi.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2) del D.Lgs n. 209/2003 e smi, il gestore è altresì tenuto a svolgere le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso nel rispetto dei seguenti obblighi:
- effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'Allegato I, punto 5 del D.Lgs n. 209/2003 e smi;
 - effettuare le suddette operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'Allegato II del D.Lgs n. 209/2003 e smi etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne le possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero.
4. Dalle operazioni di trattamento (R4) dei veicoli fuori uso si originano i rifiuti sottoelencati che il gestore detiene in messa in riserva (R13) o in deposito preliminare D15 per avviarli a successivo recupero o smaltimento esterno:

Codice EER	Descrizione rifiuti
13 02 04*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 06*	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
13 07 01*	Olio combustibile e carburante diesel
13 07 03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 06	Veicoli fuori uso, on contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07*	Filtri dell'olio
16 01 09*	Componenti contenenti PCB

Codice EER	Descrizione rifiuti
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 13*	Liquidi per freni
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 16	Serbatoi per gas liquefatto
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 06 01*	Batterie al piombo
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

Per tali tipologie di rifiuti speciali prodotti in proprio, la capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) nell'impianto è fissata complessivamente in **144 tonnellate** (di cui 18 tonnellate di rifiuti pericolosi e 126 tonnellate di rifiuti non pericolosi).

5. Lo stoccaggio degli autoveicoli prima e dopo la loro messa in sicurezza deve avvenire in due zone separate e idonee.
6. I settori destinati allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono avere superfici impermeabili costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli e devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui munita di decantatori con separatori per oli.
7. I contenitori e i serbatoi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
8. I settori di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura.
9. Lo stoccaggio degli accumulatori al piombo e degli oli deve avvenire in idonei contenitori chiusi e stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi. I rifiuti pericolosi sono in ogni caso stoccati al coperto e su superfici pavimentate.
10. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi. Pertanto le aree interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio di rifiuti che possono rilasciare sostanze inquinanti devono essere impermeabilizzate e dotate di sistema di raccolta e trattamento di disoleatura dei reflui.
11. Le operazioni di bonifica e demolizione dei veicoli fuori uso devono essere svolte al coperto su platee impermeabilizzate dotate di sistemi di raccolta dei reflui.
12. La miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi è vietata. In ogni caso deve essere evitata la miscelazione fra rifiuti incompatibili.
13. I veicoli fuori uso accatastati non devono superare l'altezza di 4 metri e comunque non dovranno essere visibili dalle strade pubbliche. I materiali dovranno essere accatastati in modo tale da impedire eventuali scivolamenti o cadute.
14. I rifiuti devono essere conferiti presso impianti esterni autorizzati, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi. Il gestore è tenuto ad accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni.
15. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo come individuate nell'Allegato III al D.Lgs n. 209/2003 e smi.

16. Le acque meteoriche e/o di dilavamento devono essere drenate, raccolte e scaricate in conformità con le norme vigenti in materia e nel rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni impartite con la presente AU.
17. È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e di igiene e sicurezza del lavoro, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.
18. Deve essere installata adeguata segnaletica al fine di razionalizzare la circolazione degli automezzi all'interno dell'impianto.
19. Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio e di trattamento presso l'impianto e dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.
20. Alla cessazione dell'attività, il gestore dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso impianti autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta e accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.
21. Per quanto non specificatamente indicato nella presente AU si applicano le pertinenti disposizioni del D.Lgs n. 209/2003 e s.m.i. in materia di veicoli fuori uso.

**SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E ACQUE REFLUE DOMESTICHE
(art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e smi)**

Condizioni

Gli scarichi idrici del centro di raccolta di veicoli fuori uso, con recapito in pubblica fognatura non collegata a depuratore, sono costituiti dalle acque reflue di dilavamento derivanti dal dilavamento dei piazzali e dalle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici.

Le aree scoperte del centro assoggettate alla DGR n. 286/2005 (di superficie pari a 4.736 m²) sono realizzate con pavimentazione in parte costituita da asfalto e in parte da stabilizzato con sottostante telo impermeabile.

Le acque meteoriche di dilavamento derivanti da tali aree (ad eccezione delle acque meteoriche derivanti dalle coperture dei fabbricati) vengono convogliate ad un sistema di trattamento in continuo, costituito da una vasca di accumulo/sedimentazione di volume pari a 303 m³ e da un disoleatore dotato di filtro a coalescenza e funzionante in continuo del volume utile di 30 m³. Le acque reflue di dilavamento così trattate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, sono scaricate in acque superficiali utilizzando una condotta pubblica presente nella lottizzazione denominata "Monaldina Nord".

Il dimensionamento dei sistemi di trattamento in continuo delle acque reflue di dilavamento del centro è conforme a quanto previsto dalla DGR n. 286/2005.

È prevista l'installazione di un pozzetto dotato di valvola a saracinesca a valle della vasca di sedimentazione (a monte del disoleatore) atta alla chiusura della rete fognaria in caso di emergenza.

All'interno del fabbricato dove eseguire le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso sono poste 2 vasche a tenuta di capacità pari a 1 m³ cadauna. I liquidi raccolti sono gestiti come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 smi.

Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue di dilavamento è individuato nel pozzetto posto immediatamente a valle del disoleatore.

La planimetria della rete fognaria (*Tavola 10 del novembre 2016*), ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue di dilavamento del centro, viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AU.

I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dal centro rispettano i criteri dimensionali e applicativi di cui alle Tabelle A e B della DGR n. 1053/2003, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (2 AE in relazione al numero massimo di dipendenti fissi/stagionali dichiarato dal gestore).

Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione fissati per lo scarico in acque superficiali nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e smi per i seguenti parametri: *pH, BOD, Solidi Sospesi totali, COD, Idrocarburi totali, ferro, Rame, Zinco, Piombo, Nichel, Mercurio*;
2. Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento che attesti la conformità ai limiti di emissione sopraindicati. I rapporti di prova relativi a tali campioni, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso il centro a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna e al Comune di Russi;
3. Deve essere effettuata periodica manutenzione al sistema di trattamento delle acque reflue di dilavamento al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi sulla rimozione dei fanghi e degli oli accumulati;
4. Nel caso si verificano imprevisti tecnici al sistema di trattamento in continuo delle acque reflue di dilavamento che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, deve esserne data immediata comunicazione ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna e al Comune di Russi;
5. Il pozzetto ufficiale di campionamento delle acque reflue di dilavamento, così come disposto al comma 3) dell'art. 101 del D.Lgs n. 152/2006 smi, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire

sempre l'accessibilità agli organi di vigilanza e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. Il gestore deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc.) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata e una condotta di scarico garantendo, al suo interno, un dislivello tra le due tubazioni sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;

6. Per un corretto funzionamento dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche, l'ingresso agli stessi deve avvenire attraverso un'unica tubazione, contrapposta con la tubazione d'uscita. Al fine di assicurare un corretto funzionamento, tali sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (quali pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico) dovranno altresì essere puliti periodicamente e almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso il centro, a disposizione degli organi di vigilanza;
7. Il pozzetto di prelevamento delle acque reflue domestiche deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.